



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 20/GST del 22 febbraio 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 febbraio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 10/ 2/2022 SPORTING CLUB ERCOLANESE – CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della Città di Torre del Greco; rilevato che, ai sensi dell'art. 67 CGS, non è stato presentato il reclamo; rilevato, inoltre, che nel preannuncio risulta mancante la dichiarazione relativa al contributo d'accesso alla giustizia sportiva, come parimenti previsto dall'art. 67 CGS; P.Q.M. delibera l'improcedibilità del reclamo proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco con il punteggio di 3/0 in favore della reclamata Sporting Club Ercolanese; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 13/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 2/2022 F.C. CASALNUOVO – REAL ACERRANA 1926

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società F.C. Casalnuovo avverso la regolarità della gara in epigrafe, per aver la società reclamata, Real Acerrana 1926, inserito in distinta di gara ed impiegato in campo, il sig. Credentino Alfonso, nato il 5/6/2001, in violazione del C.U. n.1 F.I.G.C. del 7/7/2021, che regola i limiti di età per la partecipazione al Campionato Under 19 Regionale; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti esaminati gli atti ufficiali di gara è emerso che il calciatore in parola nato nel 2001 è stato inserito in distinta di gara con la maglia n. 2 e che ha preso parte alla stessa (è stato sostituito dal n. 19 al 42° del secondo tempo di gioco). Quanto innanzi viola, come correttamente osservato in reclamo, il C.U. FIGC LND CR CAMPANIA N.1 del 7/7/2021, il quale a pag. 55, punto C, così stabilisce: "LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI: Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania - così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale- per i calciatori "giovani"). L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022 è consentito impiegare fino ad un

massimo di SEI calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Alle Società di "3 Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores -Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. È consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di sei calciatori "fuori-quota", nati dal 1 gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, al quale è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori-quota". L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.". P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 112 del 18 febbraio 2022, pagina 904; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ex art. 67 CGS, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante, l'ammenda di euro 50,00 e l'inibizione del dirigente accompagnatore della società Real Acerrana 1926 sig. Petrella Francesco fino al 1/3/2021; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 50,00 REAL ACERRANA 1926
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 3/2022

PETRELLA FRANCESCO (REAL ACERRANA 1926)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 22 febbraio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**